



**Forum Risk Management**

obiettivo sanità salute

**26-29 NOVEMBRE 2024**  
**AREZZO FIERE E CONGRESSI**

**19**

# STORIA E EVOLUZIONE DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE CHE HA FATTO SCUOLA NEL MONDO

di Dante Paolo Ferraris

## **La storia della Protezione Civile Italiana è come ripercorrere la storia dell'Italia.**

Per comprendere la sua storia e l'evoluzione del sistema di Protezione civile occorre prima comprendere cos'è la Protezione Civile e quali sono le sue attività:

Art 1 del Codice della Protezione civile (2018)

- Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo

Art 2 del Codice della Protezione civile (2018)

- Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.





## La storia insegna che:

Gli Etruschi avevano affidato ai sacerdoti il compito la previsione dei terremoti;  
I Romani del periodo imperiale disponevano di un vero corpo di vigili del fuoco – la cosiddetta VII coorte;  
Nel medioevo le strutture impegnate contro le avversità (epidemie – siccità – Carestie) erano le Misericordie (ancora oggi esistenti);

Ancora nel XVII secolo si credeva a fattori soprannaturali e si cercava più il colpevole che le misure per prevenirle.

Solo nel periodo Illuministico si inizia a cercare motivi “scientifici” e a studiare gli eventi per poterli limitare e prevenire.



## **Lo Stato Italiano e la protezione civile.**

Fin dall'inizio dell'Unità Nazionale, lo stato italiano ha concepito la protezione civile esclusivamente come attività di soccorso pubblico.

Non ha mai pensato che la protezione della popolazione dovesse avere una risposta già nella diffusione di tecniche di conoscenza del rischio diffuso e di mitigazione dei danni da questi provocati.

Per più di un secolo, dal 1870 al 1990, ci si è sempre limitati a organizzare gli interventi "dopo" l'evento, mentre espressioni come previsione e prevenzione non erano parte del vocabolario normativo ne tantomeno consuetudinario.



## LO SVILUPPO ISTITUZIONALE ITALIANO DELL'ULTIMO SECOLO

### LO STATO LIBERALE -1870 – 1920:

si preoccupava principalmente dei grandi temi post risorgimentali: unità della nuova nazione, analfabetismo.

Gli interventi di soccorso in occasione dei disastri erano concepiti come forma di carità pubblica.

Le competenze in materia di intervento sui disastri passavano dal Ministro dei lavori pubblici a quello della sanità o quello della Guerra.





## LO SVILUPPO ISTITUZIONALE ITALIANO DELL'ULTIMO SECOLO

### LO STATO LIBERALE -1870 – 1920: Eventi

- 1861 Tornado della Sicilia 500 morti
- 1862 Alluvione di sant'Anna (RI) 39 morti
- 1865 Terremoto Giarre (CT) 64 morti
- 1868 alluvione Parma 21 morti
- 1870 Terremoto Calabria centrale 500 morti
- 1873 Terremoto provincia di Belluno 80 morti
- 1881 Terremoto Abruzzo Meridionale 10 morti
- 1883 Terremoto Casamicciola 2313 morti
- 1887 Terremoto Diano Marina 644 morti
- 1893 Terremoto Gargano 4 morti
- 1894 Terremoto Etna versante Orientale 15 morti
- 1894 Terremoto stretto di Messina 100 morti
- 1895 terremoto Toscana zona Chianti 4 morti
- 1898 Terremoto in Sabina Rieti 7 morti
- 1902 Uragano in Sicilia oltre 300 morti



## LO SVILUPPO ISTITUZIONALE ITALIANO DELL'ULTIMO SECOLO

### LO STATO LIBERALE -1870 – 1920: Eventi

- 1905 Terremoto Calabria 557 morti
- 1907 Terremoto Calabria 167 morti
- 1908 Alluvione Sicilia e Calabria + 20 morti
- 1908 Terremoto stretto di Messina 120 mila circa
- 1910 Terremoto Calitri Campania 50 morti circa
- 1910 Alluvione Salerno e Casamicciola (NA) 200 morti circa
- 1911 Terremoto Etna 13 morti
- 1914 Terremoto Linera (CT) 70 morti circa
- 1914 Terremoto Val Sangone (TO) 1 morto
- 1915 Terremoto Avezzano (AQ) 30519 morti
- 1916 Terremoto Pesaro Urbino – Rimini 4 morti
- 1917 Terremoto Umbria – Toscana 20 morti
- 1918 Terremoto Giarre (CT) 100 morti circa
- 1919 Terremoto del Mugello - +100 morti
- 1920 Terremoto Garfagnana e Lunigiana 171 morti



**LO STATO SOCIALE - 1920 -1990:** Al contrario dello stato liberale, lo stato sociale, nato durante il regima fascista e proseguito anche con la Repubblica fino agli anni '90, tendeva a occuparsi di tutto creando condizioni di un benessere uniforme limitandone però l'autonoma iniziativa .

Ciò significava un atteggiamento fortemente centralista dello Stato nell'erogazione dei servizi. Come esempio la nazionalizzazione nel 1935 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fino ad allora organizzato in corpi comunali. Questo atteggiamento valse anche nel campo della protezione civile.



## **LO STATO SOCIALE - 1920 -1990:**

La legge fondamentale è il R.D. 16 maggio 1926 n 2389 : Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, convertito nella L. 15 marzo 1928 n.823.

Punti chiave:

- Ministro dei LL.PP a capo dei servizi di soccorso .
- Sul territorio fino all'arrivo del Ministro o del suo sottosegretario il "comando" ricade sul Prefetto
- Marina, Aeronautica, Esercito e CRI e Milizia volontaria inviano immediatamente personale per sopralluoghi e primi soccorsi (non serve attivazione), rispondono al Prefetto.
- Funzionario Genio Civile "comanda" tutti i tecnici di tutte le Amministrazioni pubbliche pe garantire la pubblica incolumità.
- Il medico provinciale dirige i soccorsi sanitari fino all'arrivo del Ministro LL.PP
- Prevista nomina Commissario Straordinario esaurito le competenze del Ministro LL.PP.



**LO STATO SOCIALE - 1920 -1990:**

Altra Legge specifica :

-1932 R.D.L 30 dicembre 1923 3267 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

-1934 R.D. 27 luglio 1934 n 1265 Testo unico delle leggi sanitarie

-1941 L. 27 dicembre 1941 n 1570 Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.

-1948 D.L.vo 12 aprile 1948 n 1010 Autorizzazione al Ministero LL.PP a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.

Ratificato con L.18 dicembre 1952 n 3136.




**LO STATO SOCIALE - 1920 -1990 – Eventi:**

- 1923 Disastro del Gleno (BZ) 356 morti
- 1924 Nubifragio Amalfi 24 morti
- 1926 Alluvione Campi Bisenzio 1 morto
- 1927 Terremoto Colli Albani 2 morti
- 1928 Terremoto in Carnia 11 morti
- 1930 Terremoto dell'avellinese 1404 morti
- 1930 Terremoto Pesaro-Urbino e Ancona 18 morti
- 1931 Alluvione Palermo 11 morto
- 1933 Terremoto della Maiella 12 morti
- 1935 Disastro di Molare (AL) 111 morti
- 1936 Terremoto Prealpi (TV) e Friuli 19 morti
- 1940 Terremoto Palermo 1 morto
- 1943 Terremoto Offida ecc (AP) 15 morti
- 1944 Eruzione Vesuvio +20 morti



In pieno Stato Sociale, nel 1970, dopo i disastri del Polesine e del Vajont, con la Legge n. 996/70 si conia per la prima volta il termine “**protezione civile**”, che tuttavia conserva ancora il significato di “soccorso pubblico” a seguito dei disastri. Gli interventi di soccorso sono demandati essenzialmente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il concorso delle Forze Armate e della Croce Rossa Italiana.



**LO STATO SOCIALE - 1920 -1990 – Eventi:**

- 1947 Terremoto Calabria 2 morti
- 1948 Terremoto San Sepolcro 1 morto
- 1948 Alluvione del Basso Piemonte 49 morti
- 1950 Terremoto provincia di Teramo 2 morto
- 1951 Alluvione- Frana Sicilia Calabria e Sardegna 70 morti
- 1951 Alluvione- Frana Tavernerio (CO) 16 morti
- 1951 Alluvione Polesine 84 morti
- 1953 Alluvione Val Camonica 16 morti
- 1953 Alluvione Val Trebbia 10 morti
- 1953 Alluvione Reggio Calabria 51 e 100 tra morti e dispersi
- 1954 Alluvione Salerno 318 morti e 250 feriti, 5 500 senzatetto
- 1959 Alluvione Ancona 10 morti
- 1950 Alluvione Metaponto (MT) 11 morti



**LO STATO SOCIALE - 1920 -1990 – Eventi:**

- 1962 Terremoto Ariano Irpino 17 morti
- 1963 Disastro del Vajont (BL) 1917 morti ufficiali
- 1965 Alluvione del Friuli 11 morti
- 1966 Alluvione di Grosseto 1 morto – 1600 senzatetto
- 1966 Alluvione di Firenze 34 morti
- 1966 Alluvione di Venezia 3 morti
- 1966 Alluvione del Triveneto 74 morti
- 1968 Terremoto del Belice 370 morti
- 1968 Alluvione biellese – vercellese e astigiano 72 morti



## **Legge 8 Dicembre 1970 : Norme sul soccorso e l'assistenza alla popolazione colpite da calamità. Protezione Civile.**

Punti chiave:

- Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.
- Il Ministro per l'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe.



- è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Comitato interministeriale della protezione civile.
- Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è presieduto dal Ministro per l'interno e di esso fanno parte i Ministri per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità.
- possibilità di nomina di un Commissario.
- sono istituiti i Magazzini C.A.P.I Centri assistenziali pronto intervento.
- in ogni capoluogo di Regione con decreto M.I. è istituito Comitato regionale per la Prot. Civile composta dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede, dai Presidenti di Provincia, dai Sindaci Comuni capoluogo, dal Direttore Regionale VVF, dal Direttore regionale della Prot Civile e della C.R.I



## **Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66**

Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.

Art. 14 Prefetto

Il prefetto, quale organo ordinario di protezione civile:

- 1) cura la predisposizione del piano provinciale di protezione civile, avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri enti pubblici tenuti a concorrere al soccorso e all'assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi, riuniti in apposito comitato;
- 2) dirige, nell'ambito della provincia, i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e coordina le attività svolte da tutte le amministrazioni pubbliche, dagli enti e dai privati;
- 3) dispone l'attuazione, da parte delle forze dell'ordine, dei servizi straordinari di vigilanza e tutela richiesti dall'emergenza e provvede ad assicurare l'impiego, per le prime urgenti necessità, di reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri attrezzati anche per il soccorso pubblico;



- 4) chiede, se necessario, il concorso delle forze armate;
- 5) adotta provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi, altri mezzi di soccorso e manodopera mediante ricorso alle norme vigenti in materia;
- 6) cura gli adempimenti connessi con l'istruzione, l'addestramento e l'impiego di volontari;
- 7) promuove iniziative, coordinandone l'attuazione, per l'informazione delle popolazioni in materia di protezione civile e sul comportamento che le popolazioni stesse devono tenere in situazioni di emergenza, in relazione anche alle previsioni contenute nelle relative pianificazioni.

Il prefetto, per l'esercizio delle funzioni di cui al n. 2) del precedente comma, si avvale della collaborazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici per l'organizzazione, a livello provinciale e, se necessario, a livello comunale o intercomunale, di strumenti di coordinamento provvisori, per il tempo dell'emergenza, che assumono la denominazione, rispettivamente, di Centro di coordinamento soccorsi (CCS) e Centro operativo misto (COM).



Per la prima volta in questo D.P.R. si prevede:

-art16. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è organo locale di protezione civile. Il sindaco provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al prefetto.

- art19. A cura dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile vengono costituite, ove necessario, particolari «unità assistenziali di emergenza» che provvedono ad alloggiare, eventualmente alimentare e prestare ogni altra forma di assistenza sociale ai cittadini sinistrati, secondo programmi organici predisposti nell'ambito dei piani di protezione civile.

– art 20. Il piano provinciale :a) prevede il fabbisogno e individua le disponibilità di personale, di locali, di mezzi ed attrezzature nell'ambito della provincia per far fronte a situazioni di emergenza; b) individua i compiti che devono essere assolti da ciascuna amministrazione pubblica ed ente e ne c) preordina gli interventi di rispettiva competenza, d) prevede l'impiego di uomini e mezzi per le varie ipotesi di pubblica calamità; e) predispone quanto necessario per l'eventuale allestimento degli strumenti di coordinamento provvisori

Art 23. Domanda, istruzione e addestramento.

I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nei servizi di protezione civile presentano istanza alla prefettura della provincia di residenza, che ne accerta l'idoneità fisica e la buona condotta. La prefettura - in relazione alle attitudini e possibilmente alle richieste degli interessati, con preferenza per gli appartenenti ad associazioni che perseguono analoghe finalità - individua gli enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano i più idonei a curarne l'istruzione e l'addestramento. In particolare, nel settore dell'assistenza provvede la prefettura mediante la costituzione di speciali squadre operative di pronto intervento a supporto dei centri assistenziali di pronto intervento di cui al successivo art. 27; nel settore del soccorso, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 6, lettera c), della legge 8 dicembre 1970, n. 996. Per il concorso fornito da associazioni del volontariato agli interventi sanitari di pronto soccorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I volontari di protezione civile sono muniti di segno distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'interno, e iscritti, a cura degli enti che ne hanno curato l'istruzione e l'addestramento, in appositi «ruolini»

**LO STATO SOCIALE - 1920 -1990 – Eventi:**

- 1970 Alluvione Genova 44 morti
- 1971 Terremoto Tuscania e Tarquinia 31 morti
- 1974 Alluvione Castellamare del Golfo (TP) 3 morti
- 1976 Terremoto del Friuli 989 morti
- 1977 Alluvione del Piemonte e Valle d’Aosta 15 morti 2 dispersi
- 1978 Terremoto Golfo di Patti 5 morti
- 1979 Terremoto di Norcia 5 morti
- 1980 Terremoto Irpinia 2914 morti
- 1984 Terremoto Livorno e Pisa 3 morti
- 1984 Terremoto Val di Comino (FR) 7 morti
- 1985 Disastro Val di Stava (TN) 268 morti
- 1987 Alluvione Valtellina 53 morti
- 1990 Terremoto di Carlentini 17 morti
- 1991 Alluvioni Campi Bisenzio 1 morto



Dopo gli insuccessi operativi del terremoto 1980, con un ulteriore sforzo (DPR n. 66/81) si investono i prefetti di nuovi e davvero importanti compiti d'intervento.

Il legislatore corre ai ripari con il DPR 66/81. Si teorizzano il COM e il CCS. Si individua nel Prefetto il ruolo ideale per garantire lo stesso tipo di operatività in ogni regione.

Le Prefetture costituiranno per venti anni il presidio locale di protezione civile.

Ma già ci si rende conto dei limiti di una simile organizzazione. Infatti, già nel 1982, dopo la tragedia di Alfredino Rampi, il Ministro Zamberletti presenta il disegno di legge che diverrà dieci anni dopo la famosa legge 225/92.



**LO STATO SUSSIDIARIO** – dal 1990 : Nel 1992 il Trattato di Maastricht introduce il Principio di Sussidiarietà. Secondo questo principio i servizi devono essere organizzati vicino ai cittadini, dando maggiore importanza e ruolo agli Enti locali riacquistano progressivamente autonomia e poteri.

- Lo Stato non può accentrare competenze più se non sui grandi principi, e agli Enti Locali è devoluta l'organizzazione della vita della comunità.
- La Protezione Civile non sfugge alla nuova regola e si tende oggi ad identificarla e ad organizzarla su base locale.

Obiettivo è il riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni. Il Comune, con un sindaco eletto direttamente dal popolo diventa il fulcro della vita comunitaria. Nel 2001 tutto questo viene sancito modificando in questa direzione anche la Costituzione Italiana

## **ZAMBERLETTI fonda la protezione civile**


Il disegno di legge della 225/92, presentato nel 1982 e approvato dopo 10 anni di dibattito, contiene tre intuizioni di importanza storica, che rivoluzionano l'impianto filosofico della protezione civile italiana.

Il sistema di Protezione Civile deve essere preesistente all'evento, non formarsi in corsa

Il primo presidio territoriale di Protezione Civile va individuato nel comune

Occorre coinvolgere e valorizzare il Volontariato organizzato

**Nel 1982 nasce anche il Dipartimento della Protezione Civile.**



**PROTEZIONE CIVILE**

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

- nel 1986 furono emanate 3 norme
- nel 1987 furono emanate 3 norme
- nel 1988 furono emanate 5 norme
- nel 1989 furono emanate 7 norme
- nel 1990 furono emanate 7 norme
- nel 1991 furono emanate 4 norme
- nel 1992 furono emanate 12 norme
- nel 1993 furono emanate 6 norme
- nel 1994 furono emanate 14 norme
- nel 1995 furono emanate 5 norme
- nel 1996 furono emanate 4 norme
- nel 1997 furono emanate 10 norme
- nel 1998 furono emanate 6 norme



**ALCUNE IMPORTANTI SONO:**

- Legge 1898 n 183 recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
- DPCM 13 febbraio 1990 n 112 Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Reg CEE 7 maggio 1990 n 1210 Istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.
- L. 8 giugno 1990 n 142 Ordinamento autonomie locali
- Ris CEE 23 novembre 1990 n 90/C315/01 Cooperazione comunitaria in materia di protezione civile
- Ris CEE 23 novembre 1990 n 90/C315/02 Miglioramento dell'assistenza reciproca tra gli stati membri in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo
- Ris CEE 8 luglio 1991 n 91/C198/01 Miglioramento dell'assistenza reciproca tra gli stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche
- D.P.R. 7 gennaio 1992 Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri e di coordinamento tra le attività conoscitive dello stato, delle autorità di bacino e regioni per la redazioni dei piani di bacino di cui alla legge 1898 n 183 recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

## **Legge n.225 del 24 febbraio 1992 - Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile : punti chiave**

- 1) Pianificazione Comunale, Provinciale e Nazionale
- 2) Maggior ruolo e responsabilità a Sindaci e agli EE.LL
- 3) Definizione di Protezione Civile: È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
- 4) Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.



5) Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.


Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

- 6) Stato di emergenza e potere di ordinanza
- 7) Commissione grandi rischi
- 8) Comitato Operativo
- 9) Definizione di strutture operative
- 10) Competenze delle Regioni/Province/Prefetto Sindaco
- 11) Gruppi Nazionali di ricerca scientifica
- 12) Volontariato



FINO AL 2000

RICHIESTE



**E' il periodo  
dell'accentramento  
amministrativo e  
operativo.**

**LO STATO SUSSIDIARIO** – dal 1990 : Eventi:

- 1992 Alluvione di Savona 3 morti
- 1992 Alluvione di Genova 2 morti
- 1993 Alluvione di Genova 2 morti 3 dispersi
- 1993 Alluvione Sicilia Centrale 1 morto
- 1994 Alluvione del Piemonte 70 morti e 2226 senzatetto
- 1995 Alluvione Sicilia Orientale 11 morti 7 dispersi
- 1995 Alluvione Lombardia nord occ 1 morto e centinaia senzatetto
- 1996 Terremoto di Reggio nell'Emilia 2 morti
- 1996 Alluvione Versilia 13 morti 1500 senzatetto
- 1996 Alluvione di Crotona 6 morti
- 1997 Terremoto Umbria-Marche 11 morti
- 1998 Terremoto Monte Pollino 2 morti
- 1998 Frana di Sarno 160 morti
- 1998 Alluvione di Messina 4 morti
- 1999 Alluvione di Cervinara (AV) 4 morti



**LO STATO SUSSIDIARIO** – dal 1990 : Eventi:

2000 Alluvione Soverato 13 morti 1 disperso

2000 Alluvione Piemonte - Valle d'Aosta e Lombardia 23 morti 11 dispersi 40mila sfollati

2000 Alluvione riviera Ponente (IM – SV) 7 morti

2001 Terremoto sud Tirolo (BZ) 4 morti

2002 Terremoto di Ustica 2 morti

2002 Terremoto san Giuliano delle Puglie (CB) 30 morti

2003 Alluvione Val Canale (UD) 2 morti

2003 Alluvione del Palagiano (TA) 2 morti

2003 Alluvione di Carrara (MS) 2 morti

2005 Alluvione Terracina 1 morto

2006 Frana di Ischia 4 morti

2006 Alluvione Vibo Valentia 4 morti

2008 Alluvione Villar Pellice (TO) 4 morti

2008 Alluvione Capoterra (CA) 5 morti



**LO STATO SUSSIDIARIO** – dal 1990 : Eventi:

- 2009 Terremoto dell'Aquila 309 morti
- 2009 Alluvione provincia Belluno 2 morti
- 2009 Alluvione di Giampillieri (ME) 36 morti
- 2010 Alluvione di Atrani (SA) 1 morto
- 2010 Alluvione del genovesato 1 morto
- 2010 Alluvione di Prato 3 morti
- 2010 Alluvione del Veneto 3 morti
- 2011 Alluvione Marche e Romagna 5 morti
- 2011 Alluvione provincia di Parma 1 morto
- 2011 Alluvione Spezzino e Lunigiana 13 morti
- 2011 Alluvione Genova e provincia 6 morti
- 2011 Alluvione messinese 3 morti
- 2012 Alluvione Massa Carrara 1 morto
- 2012 Alluvione Maremma e Grosseto 6 morti
- 2012 Terremoto Finale Emilia 7 morti



**LO STATO SUSSIDIARIO** – dal 1990 : Eventi:

- 2012 Terremoto di Medolla (MO) 20 morti
- 2012 Terremoto di Mormanno (CS) 1 morto
- 2013 Terremoto San Potito Sannico (CE) 1 morto
- 2013 Alluvione in Sardegna 18 morti
- 2014 Alluvione nel modenese 1 morto
- 2014 Alluvione Senigallia 1 morto
- 2014 Alluvione Refrontolo (TV) 4 morti
- 2014 Alluvione di Genova 9 morti
- 2014 Alluvione di Carrara 2 morti
- 2014 Alluvione di Chiavari 2 morti
- 2014 Alluvione Liguria, alessandrino, Milano e Brianza 7 morti
- 2015 Alluvione Val Trebbia (PC) 3 morti
- 2015 Alluvione beneventano 2 morti
- 2015 Alluvione Calabria jonica 3 morti
- 2016 Terremoto di Amatrice (RI) 299 morti



**LO STATO SUSSIDIARIO** – dal 1990 : Eventi  
2016 Terremoto provincia Macerata 1 morto  
2016 Terremoto di Norcia 2 morti  
2017 Alluvione Livorno 8 morti  
2017 Terremoto in Abruzzo 29 morti  
2017 Terremoto Casamicciola 2 morti  
2017 Alluvione Lentigione (RE) 1 morto  
2018 Alluvione Trentino e bellunese 2 morti  
2018 Alluvione Casteldaccia (PA) 9 morti  
2019 Alluvione Alessandria e Genova 2 morti  
2019 Alluvione di Matera 5 morti  
2019 Alluvione di Venezia 1 morto  
2020 Alluvione Piemonte e Liguria 2 morti 10 dispersi  
2020 Alluvione Emilia Romagna 1 morto  
2021 Alluvione Lago di Como 2 morti  
2021 Alluvione Catania e Siracusa 3 morti



**LO STATO SUSSIDIARIO** – dal 1990 : Eventi

2022 Alluvioni Pesaro Urbino e Perugia 13 morti

2022 Alluvione di Ischia 12 morti

2023 Terremoto di Marradi (FI) 1 morto

2023 Alluvione Emilia Romagna 2 morti

2023 Alluvione Emilia Romagna 15 morti

2023 Alluvione Monza e Brianza 1 morto

2023 Alluvione Toscana 8 morti

2024 Alluvione Emilia Romagna 1 morto

2024 Alluvione Emilia Romagna 1 morti 3 mila sfollati


2024 Alluvione Sardegna 1 morto 1 disperso

2024 Alluvioni Liguria 1 morto 1 disperso

(elenco non esaustivo)



Il Decreto Legislativo n. 112 del 1998 – attuativo della Legge Bassanini – ridetermina l'assetto della protezione civile, da un lato trasferendo importanti competenze alle autonomie locali, anche di tipo operativo, e dall'altro introducendo una profonda ristrutturazione anche per le residue competenze statali.



Nel 2012 tra le tante modifiche che nel frattempo aveva subito la legge 225/92 viene modificato con la legge 100/2012 alcuni aspetti, tra i quali alcuni temi chiave per tutto il sistema:

- la classificazione degli eventi calamitosi
- le attività di protezione civile (Accanto alle attività di “previsione e prevenzione dei rischi” e di “soccorso delle popolazioni” viene meglio specificato il concetto di “superamento dell'emergenza”)
- la dichiarazione dello stato di emergenza (stato di emergenza di regola non può superare i 90 giorni, con possibilità di proroga per altri 60 giorni - può essere dichiarato anche “nell'imminenza” e non solo “al verificarsi” dell'evento calamitoso)
- il potere d'ordinanza (richiedono il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze)
- La redazione del Piano Regionale di PC entro 6 mesi
- La legge 100/2012 ribadisce poi il ruolo del **Sindaco come autorità comunale di protezione civile**, precisandone i compiti nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione. Una novità importante riguarda i piani comunali di emergenza, che devono essere redatti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, e periodicamente aggiornati.

Altre questioni toccate dalla legge 100/2012 che non modificano direttamente la legge 225/1992 riguardano la proprietà della flotta aerea antincendio dello Stato - che passa dal Dipartimento della Protezione Civile (Presidenza del Consiglio) al Dipartimento dei Vigili del Fuoco (Ministero dell'Interno) - e i grandi eventi, per i quali vengono definiti alcuni dettagli relativi alle ultime gestioni commissariali, dopo che la legge n. 27 del 24 marzo 2012 aveva già stabilito non competessero più alla protezione civile.



Un anno dopo, la legge n. 119 del 15 ottobre 2013 modifica nuovamente la legge 225/1992 intervenendo sulla durata dello stato di emergenza, sugli ambiti di intervento delle ordinanze di protezione civile e sulla definizione delle risorse necessarie a far fronte alle emergenze.



*Dal 2 gennaio 2018, il Servizio Nazionale è disciplinato dal Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018), con il quale è riformata tutta la normativa in materia*

Il Codice nasce con l'obiettivo di semplificare e rendere più lineari le disposizioni di protezione civile, racchiudendole in un unico testo di facile lettura

Di seguito, per punti, i principali elementi di novità introdotti dal Codice.

**Previsione e prevenzione**

**Gestione delle emergenze nazionali**

**Durata dello stato di emergenza**

**Pianificazione di protezione civile**

**Rischi di protezione civile**

**Comunità scientifica**

**Centri di Competenza**

**Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile**

## Codice della Protezione Civile

*D. Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018*

«La **Protezione Civile** è l'insieme delle attività messe in campo per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità: previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, contrasto e superamento dell'emergenza e mitigazione dei rischi.»



